



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA
PROPOSTA E PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

EX ART. 70 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 2-1/ DELL'ANNO 2023,

PROMOSSA DA
ROBERTA MELO'
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019.

OSSERVA

Letta la richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, formulata da ROBERTA MELO' (C.F. MLERRT65S49A944R), depositata in data 18/01/2023;

vista l'integrazione documentale e i chiarimenti resi;

letti gli artt. 67 ss. CCII,

richiamato il decreto datato 10/05/2023, con il quale è stata valutata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come stabilito dall'art. 70 CCII;

ricordato che ROBERTA MELO' ha presentato con l'ausilio del gestore della crisi un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 39-40 e 67 D. Lgs. 14/2019, che prevede di far fronte alla situazione di sovraindebitamento di complessivi € 59.964,21, così dettagliata:

ricordato che la parte debitrice ricorrente ha formulato ai creditori proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, con la quale ha chiesto:

SENTENZA OMOLOGA PIANO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

- i. la destinazione al pagamento dei creditori della sola quota di reddito familiare eccedente le strette necessità personali, determinate di € 1.315,00 mensili circa, con conseguente previsione di una rata mensile unitaria di € 265,00;
- ii. la *soddisfazione integrale* crediti prededucibili;
- iii. la *soddisfazione nella misura del 30%* dei crediti chirografari;
- iv. la rideterminazione dei tempi di pagamento dei creditori concorrenti nell'arco complessivo di sei anni (per un ammontare complessivo di circa € 19.080,00 = € 3.180,00 annui per sei anni) e nei modi di seguito precisati:
 - a. anteriore soddisfazione dei creditori prededucibili (per € 4.095,61), nella misura del 100%;
 - b. successivo pagamento di tutti gli altri creditori chirografari, nella misura del 30 %, fino alla concorrenza di € 12.860,10 (cfr. pag. 19 ricorso);

considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il quale ha attestato:

- la completezza documentale ai fini della ricostruzione del patrimonio personale della ricorrente;
- la fattibilità del piano intesa come esistenza ed idoneità delle disponibilità reddituali offerte ai creditori a soddisfare il fabbisogno della procedura;
- la convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato che il piano proposto prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori privilegiati e dei crediti chirografari, mediante il versamento in un arco temporale di 6 anni di rate mensili di € 500,00 ciascuna (a partire dal deposito del decreto di omologa);

osservato che, quindi, **si avrà l'esaurimento della procedura in anni 6 pari a 65 mensilità a far data dal mese successivo al decreto di omologa del piano, con parziale soddisfazione dei creditori (solo chirografari).**

Alla luce delle suindicate premesse, si osserva quanto segue.

1. COMPETENZA TERRITORIALE.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, nella cui circoscrizione è ubicata la residenza familiare della proponente.

2. CONSUMATORE.

La ricorrente rientra nella categoria di "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) L. 3/12, quali "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Invero, MELO' ROBERTA è lavoratrice dipendente, persona fisica, i cui debiti derivano da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta".

3. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO.

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi è emerso che:

- l'istante presenta una esposizione debitoria complessiva di € 42.867,00 (cfr. pag. 7 relazione particolareggiata OCC);

- il nucleo familiare degli stessi è formato da n. 3 persone e cioè dalla debitrice ricorrente e dai di lei 2 figli, di cui uno maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente e l'altro minore di età (nato nell'anno 2006) (cfr. pag. 13 ricorso);

- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad € 1.315,00;

- lo stipendio medio mensile netto su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del piano del consumatore ammonta ad 1.580,00 (con un reddito lordo annuo di € 23.832,00; cfr. CU 2022; cfr. pagg. 9-10 relazione OCC);

- la ricorrente non è titolare di alcun diritto di piena proprietà su beni immobili;

- la ricorrente è, invece, titolare del diritto di piena proprietà sul bene mobile registrato autoveicolo Fiat 199 immatricolato nell'anno 2015 e acquistata nell'anno 2017 (cfr. visura Pra), stimato in € 2.500,00 (cfr. pag. 9 relazione OCC).

Sussiste, dunque, una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti che incidono sulla retribuzione, considerando l'importo necessario al mantenimento del nucleo familiari composto da tre persone, che secondo le tabelle ISTAT ammonterebbe ad € 1.737,83. Inoltre, a conferma, è stato evidenziato come lo stipendio medio mensile, messo in rapporto con le rate dei debiti, dia un risultato pari al 38,21%, superiore al valore del 35%, indicato dalla Banca d'Italia quale indice di sovraindebitamento (cfr. pag. 11 relazione OCC).

4. COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

La ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni della debitrice e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata, altresì, allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie, viene indicato che la situazione di indebitamento della ricorrente è stata originata dall'aver dovuto crescere e mantenere da sola tre figli ed in particolare il più piccolo, non avendo il di lui padre provveduto al versamento di alcun assegno di mantenimento, facendo fronte integralmente a tutte le spese anche straordinarie; inoltre, la situazione di indebitamento, secondo quanto esposto dal gestore della crisi e dalla ricorrente, risulta essersi aggravata con la richiesta di nuovi finanziamenti per saldare le obbligazioni restitutorie assunte in precedenza e per provvedere alle crescenti richieste quanto meno del più piccolo dei figli (cfr. elenco finanziamenti contratti e carte di credito ottenute - relazione OCC);

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, da ravvisare nella situazione di difficoltà economica in cui è venuta a versare sia per la gestione di un nucleo familiare monoreddito con due figli minori, sia per gli elevanti importi richiesti a titolo di interessi per i contratti di finanziamento sottoscritti nel tempo: circostanze che hanno quindi determinato la necessità per la debitrice di ricorrere ulteriormente al circuito creditizio per ottenere somme liquide di denaro con

cui saldare le rate dei finanziamenti pregressi e far fronte alle ordinarie e straordinarie spese familiari (non voluttuarie);

- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) l'assenza di debiti erariali (cfr. pag. 3 integrazione relazione OCC);
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ESDEBITAZIONE PRECEDENTE.

Non risulta, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente, che la stessa sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la presentazione del presente ricorso o abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE: ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE E FRODE DEL DEBITORE.

L'accesso al beneficio di legge è, altresì, subordinato alla "*mancaza di colpa grave, malafede o frode*" nella formazione dell'indebitamento, secondo l'art. 69 comma 1 CCII.

Il giudizio di meritevolezza è, dunque, incentrato sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento e sulla prudenza del debitore, risultando rilevante tanto la diligenza prestata al momento dell'assunzione dei singoli debiti a cui l'istante non riesce a far fronte sia la condotta successivamente assunta nel disporre delle proprie risorse (Trib. La Spezia 3 marzo 2022).

Il ricorso al credito è dunque senz'altro giustificato quando finalizzato a soddisfare esigenze primarie (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione ovvero per far fronte a necessità urgenti di vita personale e familiare), e ciò indipendentemente dalla circostanza che il richiedente risultasse già in condizione di sovraindebitamento - tanto più quando tale condizione non sia stata adeguatamente valutata dall'intermediario - mentre non può essere premiato quando finalizzato a disporre delle somme erogate in modo del tutto arbitrario ovvero in favore di terzi non creditori o per esigenze voluttuarie, così riducendo ingiustificatamente la garanzia patrimoniale. La prova della meritevolezza deve essere fornita dal debitore incapiente, sicché è suo onere fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, attraverso un completo corredo documentale, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio logicamente argomentato su "cause dell'indebitamento e dell'insolvenza", "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni", "ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte", e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo (Trib. Avellino 16 aprile 2022).

Non deve dimenticarsi che il prisma delle condotte negligenze o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Trib. Avellino, 04 Marzo 2021).

Dunque, deve escludersi che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "*determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*".

Orbene, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, risulta – in base alle informazioni fornite dall'OCC, in ossequio al dettato dell'art. 68 comma 2 CCII – che la ricorrente abbia assunto obbligazioni esclusivamente per far fronte ai bisogni familiari non voluttuari, necessari per il vivere quotidiano. Nel

SENTENZA OMOLOGA PIANO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE
EX ART. 70 CCII

dettaglio, si è trovata a mantenere, con un solo reddito, oltre che se stessa, una figlia ancora oggi non indipendente economicamente (ricevendo, però, un contributo al mantenimento da parte del padre di € 400,00 mensili) ed un altro figlio, l'unico ancora minore di età. Difatti, questo figlio minore è sempre stato interamente a di lei carico, non avendo mai ottenuto alcuna contribuzione al mantenimento da parte dell'altro genitore (nemmeno coattivamente, stante la non convenienza di una eventuale procedura esecutiva immobiliare, vista la presenza di una ipoteca legale di primo grado, sull'unico immobile di proprietà del padre Tonioli Claudio – cfr. relazione agenzia investigativa – doc. 27 ricorrente). L'istante è, così, dovuta ricorrere a finanziamenti di terzi per cercare di ottemperare alle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia, cui solo lei poteva economicamente attendere. Con il tempo, la situazione di indebitamento si è aggravata con la richiesta di nuovi finanziamenti per saldare le obbligazioni restitutorie assunte in precedenza (cfr. elenco finanziamenti contratti e carte di credito ottenute relazione OCC), senza però emergere alcuna condotta azzardata o non ragionevolmente orientata alla necessità di sostenere spese per il sostentamento del nucleo familiare. In ogni caso, appare riscontrarsi la proporzionalità delle rate alle entrate mensili, anche considerando che, al momento già della richiesta del primo finanziamento, la stessa ricorrente lavorava a tempo indeterminato. In seguito, tuttavia, non è riuscita ad adempiere alle obbligazioni assunte, in considerazione anche delle mutate esigenze dei figli, in particolare del minore integralmente a di lei carico.

Deve, in considerazione di quanto sopra espresso, allo stato, escludersi la sussistenza di colpa grave, malafede o frode del creditore nella determinazione del sovraindebitamento.

7. ATTI IN FRODE AI CREDITORI.

Dalla documentazione prodotta, non sono emerse, iniziative o atti in frode ai creditori, secondo quanto attestato dal gestore della crisi.

8. ATTIVITÀ COMPIUTA DALL'OCC.

ASSENZA DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CETO CREDITORIO.

ASSENZA DI ISTANZE DI MODIFICAZIONE DEL PIANO.

Come poc'anzi evidenziato, con decreto del 10/05/2023, è stata ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dalla legge per la dichiarazione di apertura della procedura, come previsto dall'art. 70 CCII.

In ossequio alle disposizioni impartite all'OCC con il predetto decreto, la proposta ed il piano sono stati sia pubblicati in apposita area del sito web del tribunale; sia comunicati, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori (cfr. relazione OCC depositata in data 13/06/2023).

Decorso il termine di venti giorni, dalla comunicazione da parte dell'OCC, della proposta ed del piano (occorsa in data 22/05/2023 a tutto il ceto creditorio a mezzo pec), **nessun creditore ha presentato osservazioni** (cfr. relazione OCC depositata in data 13/06/2023).

Si rileva che, quanto alle spese in prededuzione in favore dell'OCC, che verranno accantonate le rate per come previste nella proposta ma che al pagamento dell'OCC potrà procedersi solo in conformità a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCII secondo cui *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*, restando ferma la possibilità dell'OCC di richiedere al Giudice la liquidazione di un acconto sul totale in corso di esecuzione.

In conclusione, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa della domanda di

ristrutturazione dei debiti del consumatore.

P.Q.M.

il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI,

in composizione monocratica, nel procedimento unitario N. 2-1/2023 R.G.P.U., sulla domanda promossa da MELO' ROBERTA, così provvede:

Visto l'art. 70 D. Lgs. 14/2019,

1. **OMOLOGA** la proposta ed il piano presentati da MELO' ROBERTA (C.F. MLERRT65S49A944R);
2. **DISPONE** che la parte ricorrente debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;
3. **AVVERTE** che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 70, comma 1 CCII;
4. **AVVERTE** che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70 CCII;
5. **MANDA all'OCC** di depositare, ogni sei mesi, al giudice per iscritto un rapporto riepilogativo delle attività svolte e sullo stato dell'esecuzione del piano;
6. **MANDA all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano**, risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e sottoponendole al giudice ove necessario, nonché segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
7. **MANDA all'OCC**, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, di presentare al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito;
8. **DISPONE** che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni della ricorrente;
9. **DISPONE** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata sul sito del Tribunale, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCII;
10. **DICHIARA chiusa** la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 70 comma 7 CCII;
11. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

Così deciso in Massa, in data 05/09/2023

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna